



CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO ALLA REGIONE VENETO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL MAESTRO FERRUCCIO GARD

- Ferruccio Gard, nato a Vestignè (TO) e residente in () Via , codice fiscale , nella sua qualità di autore e proprietario dei beni mobili oggetto di comodato;

- Gianlorenzo Martini, nato a Padova il 29 gennaio 1955, e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza della Regione Veneto - Giunta Regionale (nel seguito RVE) con sede in Venezia-Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale Responsabile della Direzione Sede di Bruxelles, in forza della DGR

Le parti come sopra comparse premettono quanto segue:

- che con provvedimento n., del, La Giunta Regionale del Veneto deliberava la conclusione di un contratto di comodato precario tra essa e il Maestro Ferruccio Gard, avente per oggetto alcuni beni mobili di proprietà dello stesso Maestro Gard.

Ciò premesso e confermato tra le parti, come sopra intervenute, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Il Maestro Gard concede in regime di comodato precario alla Regione del Veneto- Giunta Regionale- Direzione Sede di Bruxelles che, come sopra rappresentata, riceve ed accetta, i seguenti beni mobili:

N. 1 Quadro “Il luogo del colore” cm. 115x145 acrilici su tela Venezia 2007 €10.400,00;

N. 2 Quadro “Movimenti cinetici” cm. 115x145 acrilici su tela Venezia 2007 €10.600,00;

N. 3 Quadro “Emozioni cromatiche” cm. 80x80 acrilici su tela Venezia 2008 € 6.400,00;

N. 4 Quadro “Cromo-struttura cinetica” cm. 80x80 acrilici su tela Venezia 2008 € 6.400,00

Art. 2) I beni mobili come sopra descritti dovranno essere utilizzati secondo l'uso normale determinato dalla loro natura e dunque essere esposti nei locali della Direzione di Bruxelles con sede in Avenue de Tervuren 67 – 1040 Bruxelles.

Art. 3) Il presente contratto è a tempo indeterminato. La Regione Veneto dovrà restituire i beni di cui trattasi al Maestro Gard non appena il comodante lo richieda e comunque dopo essersene servita secondo l'uso a cui sono naturalmente destinati.

Art.4) La Regione Veneto – ente comodatario- si obbliga a custodire e a conservare i beni in oggetto con cura e massima diligenza, a non destinarli ad altri usi che non siano quelli determinati dalla loro natura, a non cedere, neppure temporaneamente, l'uso di detti beni a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso e di restituirli al comodante al termine del contratto, nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 5) Il Comodatario s'impegna ad assumere in proprio le spese sostenute per servirsi delle cose e quelle d'ordinaria amministrazione. Tuttavia le eventuali spese per ritiro dei beni mobili in questione al termine del contratto saranno a carico del comodante Maestro Ferruccio Gard.

Art. 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 C.C. le parti stimano il valore complessivo dei suddetti beni in € 33.800,00 (valore come desunto dalla nota 15/12/2008 del Maestro Gard). Detta stima serve esclusivamente ai fini della responsabilità per il perimento dei beni stessi, mentre la loro proprietà, come per legge, al comodante.

Art. 7) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Art. 8) Tutte le spese inerenti alla sottoscrizione del presente contratto sono a carico del Comodatario.

Le parti richiedono per questo atto la registrazione unicamente in caso d'uso secondo quanto previsto dall'art. 3 della Tariffa parte seconda allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Il presente atto è stato letto ed approvato specificamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto

Venezia li,

Il Comodante

Ferruccio Gard

Il Comodatario - Regione Veneto

Gianlorenzo Martini